

ALLEGATO 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE OGGETTO DI RIPUBBLICAZIONE

N.B. Di seguito sono riportati soltanto le parti degli articoli delle NTA che è possibile osservare, omettendo tutto il resto. Per la lettura completa degli articoli si rimanda alle NTA.

Art. 21. Cambio di destinazione d'uso

4. Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari non residenziali verso la destinazione residenziale, oltre alle specifiche condizioni indicate dal RU nei singoli casi e tessuti in cui esso è previsto, comporta la corresponsione degli oneri di contributo per la città pubblica (Ccp) di cui all'Art. 120, calcolati nei termini di cui al comma 4 dello stesso articolo, applicando i valori percentuali dell'indice di perequazione/compensazione urbana (Ipu) con riferimento ai tessuti di appartenenza in analogia a quanto ivi indicato per gli Ambiti.

Art. 39. Grandi e medie strutture di vendita

6. Si considerano zone commercialmente sature, ove non incrementare lo sviluppo delle grandi e medie strutture di vendita:

- l'UTOE 2 ad esclusione della fascia di bordo FDB;
- l'UTOE 4 ad esclusione delle aree del PII Comparto Stazione;
- il territorio montano e pedemontano.

Art. 40. Esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all'Art. 25
C.uso	Art. 21	- Il cambio di destinazione verso il residenziale (ma anche per funzioni artigianali, direzionali, ecc.) è permesso per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; numero massimo di alloggi: 10 interventi subordinati alla redazione di PUC deve essere prevista una quota minima di social housing pari al 30%

Art. 41. Edifici e aree a destinazione d'uso direzionale e di servizio

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all'Art. 25
C.uso	Art. 21	- Il cambio di destinazione verso il residenziale (ma anche per funzioni commerciali, artigianali, ecc.) è permesso per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; numero massimo di alloggi: 10

		interventi subordinati alla redazione di PUC deve essere prevista una quota minima di social housing pari al 30%
--	--	---

Art. 44. Interventi ammessi sulle strutture ricettive alberghiere

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

C.uso	Art. 21	- Nel sottosistema di San Carlo, fermo restando gli altri parametri già previsti, nel caso di edifici con altezza pari o superiore a 4 piani, il C.uso è consentito abbattendo il 50% della volumetria originaria;
-------	---------	--

Art. 46. Criteri generali, finalità e funzioni ammesse

2. ----- Sono, altresì, escluse dall'area della ZIA le attività di deposito dei materiali lapidei, non direttamente collegate alla lavorazione.

Art. 87. Contenuti del Piano degli arenili e dei viali a mare

1. -----;

- riequilibrio del rapporto tra spiagge libere/libere attrezzate con le spiagge in concessione nella proporzione di almeno il 20%, non computando scogliere e sbocchi fociivi;

Art. 112. Interventi ammessi sugli edifici esistenti a destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso non agricola oltre agli interventi previsti dall'art. 79, comma 1, della LR n. 65/2014 sono consentiti gli interventi di Rist.cons.a e Rist.cons.b, Add.a.

Art. 113. Tutela e valorizzazione di componenti peculiari di tipo paesaggistico-ambientale

7. Nei SIR per la tutela dei valori ambientali riconosciuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 del PS. Sugli edifici rurali di valore storico testimoniale, gli alpeggi ed i fabbricati tradizionali per le attività di pastorizia si applicano le disposizioni di cui all'Art. 56. Sui rifugi alpini e bivacchi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 115. Sugli altri edifici sparsi diversi da quelli precedenti sono ammessi interventi di Ma.o, Ma.str., Re/Co, C.uso per attività turistico-escursionistiche, Rist.cons, Add. tipo a) e Rip.

Art. 126. Aree per l'istruzione

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

C.uso	Art. 21	- E' ammesso il C.uso in residenziale, commerciale, direzionale e di servizio ed industriale/artigianale per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali: prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; per il cambio d'uso in residenziale non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; eccedenza di specifico spazio e/o attrezzatura pubblica rispetto ai minimi di legge previsti dal DM n. 1444/1968 e dal RU al fine di garantire in ogni caso le corrette condizioni qualitative dell'assetto insediativo, previste dalle norme vigenti; non essere gravati da convenzioni di servitù di uso pubblico; interventi subordinati alla redazione di PUC; - Per gli interventi di cambio di destinazione sono sempre da prevedersi opportune forme di perequazione. - Il cambio di destinazione verso il residenziale deve prevedere una quota minima di social housing pari al 70%.
-------	---------	--

Art. 127. Aree per attrezzature d'interesse comune

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all' Art. 25
C.uso	Art. 21	<p>- E' ammesso il C.uso in residenziale, commerciale, direzionale e di servizio ed industriale/artigianale per gli edifici o parti di edificio purché siano inseriti in contesti e/o tessuti che abbiano le seguenti condizioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> prevalente vocazione residenziale e/o funzione compatibile con il tessuto insediativo; dotazione delle urbanizzazioni primarie; facilità di accesso; risultare inutilizzati dal momento dell'adozione del RU; per il cambio d'uso in residenziale non essere compresi all'interno delle zone artigianali previste dal vigente PRG; eccedenza di specifico spazio e/o attrezzatura pubblica rispetto ai minimi di legge previsti dal DM n. 1444/1968 e dal RU al fine di garantire in ogni caso le corrette condizioni qualitative dell'assetto insediativo, previste dalle norme vigenti; non essere gravati da convenzioni di servitù di uso pubblico; interventi subordinati alla redazione di PUC; <p>- Per gli interventi di cambio di destinazione sono sempre da prevedersi opportune forme di perequazione.</p> <p>- Il cambio di destinazione verso il residenziale deve prevedere una quota minima di social housing pari al 70%.</p>